

Verbanov c. **Bulgaria**

Un ricorso può essere dichiarato inammissibile a causa di un “abuso” nell’esercizio del diritto di azione, ai sensi dell’art. 35.3 della Convenzione, solo qualora si basi su fatti notoriamente falsi.

Sussiste violazione dell’art. 5.1 della Convenzione quando una misura restrittiva della libertà personale sia disposta in maniera arbitraria. Di conseguenza, in nessun caso può essere considerato legittimo un internamento motivato da infermità mentale che non si basi sulla previa acquisizione di un parere medico.

In base all’art. 5.4 della Convenzione, ogni persona sottoposta a privazione della libertà ha diritto ad adire un tribunale affinché eserciti un vaglio di legittimità circa la detenzione. Tale scrutinio di legittimità, che deve essere affidato ad organi giurisdizionali indipendenti e terzi, è presidio di importanza cruciale ai fini della salvaguardia della libertà dei cittadini dei Paesi Membri dall’arbitrio delle autorità.

Fatto:

Il sig. Verbanov (il ricorrente), cittadino bulgaro ed economista in pensione, entrò in lite con un certo sig. Z a causa di un affare commerciale gestito in comune. Il 6 ottobre 1993 il sig. Z segnalò il ricorrente alle competenti autorità sostenendo che fosse malato di mente e pericoloso. Di fronte all’invito del direttore della clinica psichiatrica di Sofia a presentarsi per un esame psichiatrico, il sig. Verbanov oppose il proprio rifiuto. Il 27 gennaio 1995, sulla base della documentazione acquisita sul caso, un pubblico ministero ordinò che il ricorrente fosse prelevato dalla forza pubblica e condotto alla clinica psichiatrica per esservi internato coattivamente per venti giorni ed essere esaminato; l’ordine fu eseguito il 31 agosto 1995. In clinica Verbanov fu sedato e sottoposto ad esami. Il 15 settembre il ricorrente fu trasferito in un ospedale generale a causa di una polmonite contratta durante la degenza in clinica; il 16 ottobre fu dimesso e poté tornare a casa. Dietro reclamo dell’interessato, l’Ufficio della Procura della città di Sofia esaminò la legittimità della detenzione da questi subita, stabilendo, nel 1996, che non vi fosse stata alcuna violazione di legge. L’ordinamento bulgaro, al tempo, non prevedeva alcun appello avverso tale decisione. Il ricorrente si rivolse dunque alla Corte di Strasburgo lamentando l’illegittimità del proprio internamento, in violazione dell’art. 5.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ed il mancato accesso ad una Corte terza ed imparziale che esaminasse la legittimità dell’internamento stesso, in spregio all’art. 5.4 della Convenzione.

Sulla ricevibilità:

Lo Stato convenuto eccepisce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che vi sia stato un abuso nell’esercizio del diritto d’azione determinato dall’utilizzo, da parte del ricorrente, di espressioni offensive nei confronti del rappresentante del governo. La Corte, pur definendo indubbiamente inopportuno il contegno adottato dal sig. Verbanov, ricorda che la

declaratoria di inammissibilità di un ricorso per “abuso” del diritto di azione, ai sensi dell’art. 35.3 della Convenzione, è da ritenersi provvedimento del tutto eccezionale, adottabile solo qualora il ricorso si basi su fatti notoriamente falsi. Nel caso di specie tale circostanza non sussiste.

Diritto:

Sulla presunta violazione dell’art. 5.1 della Convenzione

Che l’internamento subito dal ricorrente si sia sostanziato in una “privazione della libertà” è circostanza sulla quale le parti concordano. Il ricorrente precisa innanzi alla Corte che, nel periodo intercorso tra il 31 agosto e il 24 settembre 1995, egli fu sottoposto a una continua sorveglianza e legato al letto durante la notte; il governo convenuto non contesta tali affermazioni. La Corte, dunque, riscontra che la durata effettiva della detenzione del sig. Verbanov fu di 25 giorni.

Lo Stato convenuto afferma che la privazione della libertà subita dal ricorrente sia avvenuta nel rispetto della legge e dei parametri fissati dall’art. 5.1 della Convenzione, senza però addurre specifiche argomentazioni a supporto della propria tesi.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza pregressa in materia, ricorda che un individuo non può essere legittimamente ritenuto malato di mente e privato della libertà senza che siano soddisfatte tre condizioni fondamentali: la malattia mentale deve essere adeguatamente dimostrata; il tipo di disturbo mentale sofferto deve essere tale da richiedere il confinamento del malato; il protrarsi della detenzione deve essere giustificato dal perdurare del disturbo in questione (cfr. le sentenze *Winterwerp c Paesi Bassi*, ricorso n. 6301/73, e *Johnson c. Regno Unito*, ricorso n. 22520/93). Sulla base dei criteri enunciati, la Corte desume che requisito essenziale di una detenzione che possa dirsi legittima sia il carattere della “non arbitrarietà”. La detenzione di un individuo, inoltre, ribadiscono i giudici di Strasburgo, è una misura talmente grave da trovare giustificazione solo quando ogni altra misura di minore afflittività sia da ritenersi insufficiente a salvaguardare l’interesse pubblico o individuale sussistente nel caso concreto; l’internamento disposto a causa di una malattia mentale, in altre parole, è da ritenersi giustificato solo se strettamente necessario (cfr. *Witold Litwa c. Polonia*, ricorso n. 26629/95). In nessun caso, ad ogni modo, può essere considerata legittima la disposizione di un internamento motivato da infermità mentale che non si basi sulla previa acquisizione di un parere medico, proprio in ossequio al principio della non arbitrarietà. Tale parere deve riguardare le condizioni dell’infermo al momento dell’internamento: accertamenti effettuati troppo tempo prima della detenzione sono dunque da ritenersi inadeguati. Una deroga alla regola del previo parere medico può essere ritenuta ammissibile, per ovvi motivi di urgenza, solo in caso di arresto in flagranza motivato da comportamenti violenti; anche in tale caso, tuttavia, si dovrà procedere all’acquisizione del parere di un esperto medico immediatamente dopo l’arresto.

Nel caso in cui una valutazione medica sulle condizioni del presunto infermo di mente sia impossibile, ad esempio perché questi si rifiuta di sottoporsi ad un esame, come avvenuto nel caso di specie, l’autorità che si accinge a disporre misure restrittive della libertà del singolo dovrà quantomeno premunirsi affinché il medico presti le proprie osservazioni sul materiale documentale posseduto; in mancanza di ciò non potrà ritenersi rispettato il requisito in base al quale “la malattia mentale deve essere adeguatamente dimostrata” (cfr. *X c. Regno Unito*, ricorso n. 7215/75).

Venendo al caso di specie, la Corte nota che il ricorrente è stato visitato da alcuni medici solo dopo la disposizione di un provvedimento di internamento; costoro, peraltro, non si sono mai espressi sull’opportunità o meno che egli fosse trattenuto coattivamente in clinica per l’effettuazione di un esame psichiatrico. La decisione di disporre una detenzione della durata di venti giorni, nei fatti poi prolungata, fu presa dal pubblico ministero in maniera autonoma, senza ricorrere alla consulenza di un esperto. Nel caso in questione, dunque, non si è proceduto all’acquisizione del parere di un medico e non si è adeguatamente dimostrato lo stato di infermità mentale del ricorrente prima della disposizione dell’internamento. Ancora: la normativa bulgara vigente al momento degli avvenimenti per cui si dibatte non attribuiva al pubblico ministero il potere di ordinare un ricovero coattivo finalizzato all’effettuazione di esami psichiatrici.

La Corte conclude che vi è stata violazione dell’art. 5.1 della Convenzione, giacché la detenzione fu disposta non in conformità con la normativa nazionale vigente, travalicando i poteri attribuiti al pubblico ministero dalla legge, e senza che lo stato di infermità mentale del ricorrente fosse stato adeguatamente dimostrato tramite una perizia medica.

Sulla presunta violazione dell'art. 5.4 della Convenzione

La Corte ribadisce che, in base all'art. 5.4 della Convenzione, ogni persona sottoposta a privazione della libertà ha diritto ad adire un tribunale affinché eserciti un vaglio di legittimità circa la detenzione. Tale scrutinio di legittimità, che deve essere affidato ad organi giurisdizionali indipendenti e terzi, è presidio di importanza cruciale ai fini della salvaguardia della libertà dei cittadini dei Paesi Membri dall'arbitrio delle autorità, scopo fondamentale dell'art. 5 della Convenzione.

All'epoca dei fatti rilevanti per la presente controversia, la legge bulgara non prevedeva alcun tipo di impugnazione giurisdizionale contro la detenzione ordinata da un pubblico ministero nel quadro di un'indagine finalizzata ad avviare un procedimento di internamento psichiatrico. La detenzione del ricorrente fu disposta da un procuratore distrettuale; il reclamo presentato contro di essa fu esaminato da procuratori di grado superiore, non da magistrati giudicanti indipendenti e terzi. Tali circostanze portano i giudici di Strasburgo a dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 5.4 della Convenzione.

Equa soddisfazione:

Ad avviso della Corte, non è stato sufficientemente provato dal ricorrente di aver subito un danno economico derivante dalle violazioni alla Convenzione verificatesi; per tale motivo i giudici di Strasburgo ritengono di non dover condannare lo Stato convenuto alla corresponsione in favore del sig. Verbanov di un'equa soddisfazione, ex art. 41 della Convenzione. Il governo bulgaro, ad ogni modo, è condannato alle spese del giudizio.

La sentenza in esame stabilisce un principio tanto semplice quanto di fondamentale importanza, al punto di poter essere definito come una sorta di *Habeas corpus* dell'internamento psichiatrico. Al fine di evitare abusi da parte delle autorità a danno della libertà degli individui, ogni coercizione disposta in ragione di una (presunta) malattia mentale deve essere accompagnata da una doppia garanzia: al processo decisionale circa l'internamento deve partecipare la figura professionale del medico, in mancanza della cui opinione appare arbitrario parlare di malattia mentale; contro i provvedimenti limitativi della libertà, inoltre, occorre potersi appellare a giudici terzi ed imparziali. Perché la libertà della persona sia messa al riparo dall'arbitrio, in materia di disagio psichico, è necessario insomma poter contare su competenze diverse, afferenti a diversi ambiti disciplinari: quella del medico psichiatra, che valuti la sussistenza concreta di un disturbo psichico, e quella del giurista magistrato, che controlli che tutto si svolga secondo diritto.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:** Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
- **Emessa da:** Camera
- **Stato convenuto:** Bulgaria
- **Numero ricorso:** 31365/96
- **Data:** 05.10.2000
- **Articoli:** 5-1 ; 5-1e ; 5-4 ; 35-3 ; 41
- **Op. separate:** No